

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Tenuto conto della normativa di seguito elencata:

- Legge Regionale 05.03.1973, n. 5 *“Norme sugli asili nido”*;
- Legge Regionale 16.06.1980, n. 59 *“Norme sugli asili nido”*;
- Legge Regionale 08.06.1995, n. 43 *“Istituzione servizio assistente familiare”*;
- Direttive agli EE.LL per la gestione del servizio di assistente familiare;
- Legge Regionale 09.09.1996, n. 38, riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio;
- Legge 28.08.1997, n. 285, *“Disposizioni per la promozione dei Diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”*;
- Legge Regionale 67/90;
- Legge Regionale n. 3 del 03.01.2000, *“Asili Nido presso strutture di lavoro: Modifiche alla Legge Regionale n. 59 del 16.06.1980”*;
- Legge n. 328 del 08.01.2000, *“Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- Decreto Legislativo 308/2001 art. 4;
- Legge Regionale n. 18 del 11.07.2002, *“Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche”*

L’Amministrazione comunale di Genazzano istituisce e gestisce i propri Servizi Educativi per l’infanzia in modo tale che costituiscano, insieme a quelli privati, un “sistema” orientato a leggere e rispondere in chiave diversificata, alla espressione dei bisogni da parte delle famiglie.

I Servizi Educativi per l’infanzia di Genazzano costituiscono una rete di opportunità educative e sociali che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l’armonico sviluppo psicofisico e sociale ed il pieno sviluppo delle personalità delle bambine e dei bambini.

I Servizi Educativi per l’infanzia di Genazzano promuovono la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale in comunicazione con le altre istituzioni educative sanitarie e scolastiche presenti sul territorio.

I Servizi Educativi per l’infanzia del Comune di Genazzano sono luoghi di elaborazione e diffusione di un’aggiornata cultura dell’infanzia.

Art. 2 – TIPOLOGIE E ORGANIZZAZIONE

I Servizi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni) si distinguono in:

- a) Asilo Nido;

- b) Micro Nido;
- c) Spazio – Baby;
- d) Baby Parking;
- e) Spazio gioco genitori – bambini;
- f) Ospitalità Diurna;
- g) Assistente familiare a domicilio;
- h) Ludoteca;
- i) Pre e Dopo scuola;
- l) soggiorni estivi diurni

Art. 3 – OBIETTIVI DEI VARI SERVIZI

a) Asilo Nido e Micro Nido (b)

L'asilo Nido e il Micro Nido sono servizi socio-educativi che accolgono bambini dai 3 mesi ai 3 anni; hanno il compito di affiancare la famiglia nel percorso di crescita del bambino, garantendo un ambiente sereno e stimolante, tale da favorire il desiderio di conoscere, esplorare, giocare e stare con gli altri bambini.

L'asilo nido e il micro nido sono luoghi di educazione dei bambini e delle bambine.

Il nido privilegia un lavoro per piccoli gruppi, con l'educatore come figura stabile di riferimento per i bambini e le bambine e per le famiglie e sono organizzati in sezioni.

La sezione rappresenta l'unità minima del nido e può essere organizzata in base a criteri relativi all'onogeneità dell'età e allo sviluppo globale dei bambini e delle bambine o alla loro eterogeneità, secondo le scelte pedagogiche e la specifica progettazione educativa.

Gli spazi dei nidi destinati ai bambini/e sono distribuiti in idonei locali unici o separati adibiti a :

- attività educative e ludiche individuali e di gruppo;
- pranzo;
- riposo.

La stimolazione delle potenzialità conoscitive dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni si compie attraverso l'offerta di un ambiente fisico, sociale e relazionale che renda possibile l'attivazione delle competenze cognitive, affettive e motorie di ogni bambino:

- l'organizzazione degli spazi, degli arredi e i materiali a disposizione dei bambini, consentono un grado appropriato di autonomia a seconda della fascia d'età e rendono possibili tante esperienze di gioco e apprendimento;
- le "cure di routine", cioè il pasto, il cambio e il riposo sono occasioni di intenso scambio affettivo e d'incoraggiamento al "provare a fere da soli";
- al nido l'organizzazione di attività in piccolo gruppo aiuta il bambino a fare, parlare, creare e avere scambi sociali positivi con gli altri bambini.

Al nido si è attenti al delicato equilibrio tra il bisogno del bambino di esplorare il mondo da solo e il bisogno di aiuto ed intervento dell'adulto.

L'asilo nido accoglie bambini dai 3 mesi di età, fino ad un massimo di 60 unità per permanenza oraria, articolata per fasce di età, che va dalle ore 7,00 alle ore 19,00.

Il micro nido accoglie dai 12 ai 30 bambini, dai 3 ai 36 mesi di età, per una permanenza oraria, articolata per fasce di età, che va dalle ore 7,00 alle ore 19,00.

La normativa di riferimento per l'apertura e la gestione degli asili nido e dei micro nido è la Legge Regionale n. 59/80 e la Legge Regionale n. 3/2000.

b) Spazio Baby

Lo Spazio Baby costituisce uno spazio nel quale proporre ed organizzare un modello di attività educativa per i bambini e di sostegno alle famiglie che, per diversi motivi, scelgono di utilizzare il servizio con orari limitati.

Lo spazio baby ha come obiettivo principale lo sviluppo di tutti i bambini, sia sotto il profilo cognitivo che relazionale.

La preparazione, la professionalità, la disponibilità degli operatori sono il cardine su cui costruire il progetto di organizzazione e funzionamento del servizio; l'adeguatezza e la funzionalità delle strutture, oltre ad un'opportuna progettazione educativa, devono mirare alla realizzazione di un contesto ambientale in grado di favorire la crescita, la socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità dei bambini.

Lo Spazio Baby potrà accogliere un massimo di 60 bambini dai 18 ai 36 mesi di età, per una fascia oraria massima di 5 ore giornaliere, tra le 7,00 e le 20,00, non prevedendo i momenti del pasto (art. 5 Legge 285/97).

c) Baby Parking

Il "Baby Parking" è un servizio a carattere socio-educativo-ricreativo che accoglie minori in età compresa tra 13 mesi e 6 anni.

Rispetto all'asilo-nido, il baby parking si differenzia per la semplificazione dei requisiti strutturali e gestionali richiesti, con orari ridotti di permanenza dei minori e a modalità di funzionamento più flessibili.

Il baby parking, in generale, funziona tutto l'anno con un orario di apertura che, di norma, deve essere contenuto in 12 ore giornaliere.

Si possono accogliere un numero limitato di bambini, fino ad un massimo di 25 contemporaneamente. La permanenza del bambino non può superare le 6 ore continuative.

I baby parking possono funzionare tutto l'anno, il calendario di funzionamento, articolato in giorni ed orario di apertura, deve essere portato a conoscenza delle famiglie degli utenti all'atto di iscrizione del bambino ed al competente ufficio di vigilanza istituito presso l'amministrazione Comunale. Ogni sospensione dell'attività dell'esercizio non prevista dal calendario deve essere comunicata al competente

ufficio di vigilanza ed all'utenza tutta con almeno tre giorni di anticipo ed a mezzo di atto formale e idoneo.

Nei locali devono essere esposte in modo visibile:

- l'autorizzazione al funzionamento;
- l'orario di apertura giornaliera;
- le tariffe applicate dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

d) Spazio genitori/bambini

E' un'attività che può essere prevista nell'ambito di tutti i servizi elencati all'art. 2 esclusi i pre-scuola, finalizzata alla socializzazione di bambini e genitori, può favorire l'ambientazione dei bambini e la costruzione di rapporti amicali e di auto-aiuto fra i genitori (art. 5 legge 285/97).

e) Ospitalità Diurna

E' un'attività di sostegno, di socializzazione, di aggregazione e di recupero in favore di soggetti compresi nella fascia di età tra i 12 mesi ed i 17 anni, appartenenti a nuclei familiari in condizioni psico-sociali problematiche.

Tale attività si esplica nell'ambito di un progetto socio-educativo individuale, predisposto a cura del servizio sociale comunale e si realizza di norma attraverso l'utilizzo di una delle strutture elencate all'art. 2, disponibili a fornire la massima collaborazione per la realizzazione del progetto medesimo, oppure presso altre tipologie di strutture, famiglie o risorse a disposizione del territorio che possono esercitare una funzione educativa nei confronti dello specifico caso.

La normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti di cui sopra è la Legge Regionale n. 38/96 e la Legge n. 328/2000.

f) Assistente familiare a domicilio

Il Servizio di assistente familiare ha lo scopo di permettere la sorveglianza e l'accudimento dei bambini di età inferiore ai 3 anni attraverso l'affidamento degli stessi alle cure delle assistenti familiari nelle abitazioni di queste ultime o dei familiari, oppure in ambienti extra domestici a carattere familiare.

La normativa di riferimento per l'avvio del servizio di assistente familiare a domicilio è la Legge Regionale n. 43/95 e le successive "*Direttive agli Enti Local per la gestione del servizio di assistente familiare*", approvate con Deliberazione di g.R. n. 875 del 05.07.2002.

g) Ludoteca

E' uno spazio polifunzionale protetto, destinato ai minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni, dove vengono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali,

individuali e di gruppo, ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta dei minori.

La ricettività è determinata in rapporto alle caratteristiche ed all'ampiezza della struttura ed è stabilita dalla ASL e comunque, nel caso di ricettività superiore a n. 30 minori, è necessario almeno n. 2 locali è la Legge regionale n. 18/2002.

h) Pre e Doposcuola

Sono attività di accoglienza socio-educativa che si svolgono prima e/o dopo l'inizio e la conclusione delle attività scolastiche, presso le scuole e/o presso ludoteche:

Nel primo caso è necessario sottoscrivere specifici accordi con il Comune e con le istituzioni scolastiche.

l) Soggiorni estivi diurni

E' un servizio rivolto ai minori compresi nella fascia di età compresa tra i 3 ed i 12 anni e garantisce, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, l'accoglienza socio-educativa.

Il soggiorno estivo deve offrire una articolata gamma di attività socializzanti, ludiche e motorie, modulate in relazione alle fasce di età, garantendone la massima fruizione anche ai bambini con disabilità.

Il servizio può avere un orario compreso tra le ore 7,30 della mattina alle ore 19,00 (art. 6 Legge 285/97 e art. 28 Legge n. 38/96).

Art. 4 – PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTE

All'interno dei seguenti servizi opera personale educativo in possesso di una delle seguenti qualifiche, derivanti dal possesso del titolo di studio:

- Maestro/a d'asilo,
- Puericultrice/trice;
- Vigilante d'infanzia;
- Abilitazione magistrale;
- Maturità professionale di assistente di comunità infantile;
- Qualifica di assistente all'infanzia;
- Operatore dei servizi sociali;
- Tecnico dei servizi sociali;
- Maturità tecnica femminile (Specializzazione di Dirigente di Comunità)
- Assistente familiare (Specifica qualifica regionale)
- Animatore, con diploma di scuola media superiore, ed esperienza nel settore dell'animazione.

Oltre a :

- Personale ausiliario (addetto alle pulizie);

- Cuoco (previsto per il nido e micronido)

Tutte le figure professionali operanti nei servizi educativi dovranno dotarsi di tessera sanitaria.

Art. 5 – QUANTIFICAZIONE DEL RAPPORTO NUMERICO EDUCATORI/BAMBINI

A seconda della tipologia del servizio sono previsti i seguenti rapporti numerici:

- Asili Nido : 1 educatore ogni 6 lattanti e 1 educatore ogni 10 divezzi;
- Micronido : 1 educatore ogni 8/10 bambini;
- Spazio Baby : 1 educatore ogni 8/10 bambini;
- Baby parking: 1 educatore ogni 8 bambini divezzi e 1 educatore ogni 5 lattanti;
- Assistente familiare a domicilio: 1 assistente familiare ogni 4 bambini;
- Ludoteca : 1 animatore ogni 8/10 bambini
- Soggiorni estivi : 1 animatore ogni 7/8 bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni e 1 animatore ogni 8/10 bambini per l'età superiore;
- Pre e doposcuola: 1 educatore ogni 8/10 bambini

Nel caso in cui siano presenti bambini con disabilità la struttura si impegna a garantire un diverso rapporto educativo, adeguato ai loro bisogni specifici.

Art. 6 – CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL PROGETTO

a) Per asili nido, micronido, spazio baby, baby parking, soggiorni estivi, ludoteca, il progetto ludico/educativo dovrà riguardare:

- Modalità per l'inserimento dei bambini, all'inizio dell'anno di attività, avendo cura di garantire la necessaria gradualità anche attraverso il coinvolgimento dei genitori;
- Modalità per l'accoglienza giornaliera dei bambini con particolare attenzione al momento del distacco dell'accompagnatore e l'ingresso negli ambienti della struttura;
- Attenzione e cura della persona con l'avvio graduale di una sempre maggiore autonomia;
- Rapporto con il cibo e l'organizzazione del pasto (per l'asilo nido, il micronido, il baby-parking e i soggiorni estivi);
- Il momento della merenda (per l'asilo nido, il micronido, il baby-parking e i soggiorni estivi);
- Finalità e metodi educativi, organizzazione delle attività educative: accoglienza, inserimento, socializzazione, gioco, finalizzate allo sviluppo affettivo e cognitivo nonché ai processi di autonomia correlati all'età ed alla

fase di sviluppo psico-fisico dei bambini, etc ..., analiticamente descritte in generale ed nel calendario settimanale;

- Ricettività;
- Programmazione delle riunioni periodiche tra educatori e genitori e modalità di svolgimento;
- Modalità di partecipazione alle attività del servizio, dei genitori, familiari o adulti, che quotidianamente si occupano dei bambini;
- Individuazione del pediatra di riferimento per la struttura.

b) Per ludoteche, pre e dopo scuola, soggiorni estivi diurni, il progetto ludico/educativo dovrà riguardare:

- Modalità per l'accoglienza giornaliera dei bambini;
- Programmazione e realizzazione ed attività ludico/educative/sportive (giochi, attività espressive di laboratorio, teatro, sport etc ..) finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo affettivo e cognitivo, nonché dei processi di autonomia, correlati all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico dei bambini;
- Attenzione allo stato generale di benessere psico-fisico del bambino e segnalazione alla famiglia di eventuali problematiche;
- Rapporto con il cibo e l'organizzazione del pasto (per i soggiorni estivi);
- Il momento della merenda (per ludoteche, doposcuola e soggiorni estivi);
- Programmazione di incontri con i genitori per illustrazione dei programmi di attività e accoglimento degli eventuali suggerimenti nelle riunioni periodiche tra educatori e genitori, familiari e modalità di svolgimento;
- Modalità di partecipazione alle attività del servizio, dei genitori, familiari o adulti, che quotidianamente si occupano dei bambini

Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA IMMOBILIARE UTILIZZATA PER I SERVIZI AI MINORI

La struttura utilizzata, deve essere adeguata all'ospitalità dei bambini, priva, in relazione all'età dei soggetti ospitati ed alla eventuale presenza di disabilità, di barriere architettoniche, deve possedere tutte le caratteristiche fondamentali per poter garantire attraverso l'organizzazione di spazi adeguati ed opportunamente attrezzati per la realizzazione delle diverse attività educative, in particolare:

- a) per gli asili nido : si fa riferimento alla normativa Regionale vigente;
- b) per il micronido :
 - rapporto superficie/bambino : minimo metri quadrati 10 coperti;
 - spazio accoglienza e guardaroba dei bambini;
 - spazio per il sonno dei lattanti;
 - spazio per le attività dei lattanti;
 - spazio con la zona di pulizia e zona di cambio per l'igiene dei lattanti;

- bagni per i bambini;
- spazio per il sonno degli altri bambini;
- spazio per le attività degli altri bambini;
- bagni e spogliatoio degli adulti;
- cucina e dispensa;
- spazi attrezzati all'aperto;
- armadietto per il pronto soccorso;
- spazio per il colloquio con i genitori;
- segreteria

c) per lo spazio baby:

- rapporto superficie/bambino : minimo metri quadrati 6 coperti;
- spazio accoglienza e guardaroba dei bambini;
- spazio per l'attività dei bambini;
- bagni per i bambini adeguati alla fascia d'età;
- bagni e spogliatoi per gli adulti;
- cucinino e piccola dispensa;
- spazi attrezzati all'aperto;
- armadietto di primo soccorso;
- spazio per il pediatra;
- spazio per il colloquio dei genitori;
- segreteria

d) per il baby parking:

- rapporto superficie/bambino : minimo metri quadrati 5 coperti;
- spazio accoglienza e guardaroba dei bambini;
- spazio per l'attività dei bambini;
- bagni per i bambini adeguati alla fascia d'età;
- bagni di servizio per gli adulti;
- cucinino e piccola dispensa;
- spazi attrezzati all'aperto;
- armadietto di primo soccorso;

e) per la ludoteca : si fa riferimento alla Legge Regionale n. 18/2002, art. n. 2 e per i soggiorni estivi diurni possono essere utilizzate, o le strutture per l'attività d'infanzia summenzionate e nei limiti della ricettività autorizzata, oppure altre strutture (scuole stabilimenti balneari etc ... in possesso di idonea autorizzazione).

Art. 8 – AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI SERVIZI

Per l'apertura dei servizi per l'infanzia è necessario richiedere al comune l'autorizzazione per l'apertura del servizio allegando:

- 1) la documentazione richiesta dalla ASL per il parere igienico-sanitario;

- 2) copia del certificato di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per la specifica attività di cui si intende richiedere l'apertura;
- 3) dichiarazione delle generalità delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa;
- 4) dichiarazione di non essere nelle condizioni previste dall'art. 10 del D.lgs 65/2000;
- 5) dichiarazione di non essere incorso in cause di divieto, decadenza o sospensione prevista dalla vigente normativa antimafia;
- 6) di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni se ed in quanto obbligatorie;
- 7) per le cooperative sociali deve essere dichiarata l'iscrizione negli appositi registri regionali istituiti per legge (oppure presentato certificato di iscrizione e/o copia dell'atto regionale) e, nel caso di partecipazione di cooperative di produzione e lavoro, deve essere dichiarata l'iscrizione nell'apposito registro prefettizio (oppure presentato il certificato di iscrizione);
- 8) copia dell'atto costitutivo o statuto della cooperativa e/o associazione;
- 9) copia della denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo n. 22 e 23 del DPR n. 380/01, assentita con silenzio/assenso, per il mutamento della destinazione d'uso dei locali già residenziali, commerciali e/o simili ferme le previsioni normative in materia di sicurezza igiene e tutela della salute, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti condominiali;
- 10) regolamento di gestione della struttura che si intende aprire;
- 11) progetto educativo conforme a quanto previsto nel presente regolamento;
- 12) organico del personale e qualificazione (allegare curriculum).

Art. 9 – CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune dispone di periodici controlli e verifiche tesi ad accettare che nel corso del tempo i requisiti oggetto del presente regolamento vengano mantenuti.

Nel caso in cui si rilevino carenze ed irregolarità, il Comune per iscritto avvierà la procedura per la relativa contestazione, individuando il tempo entro cui la struttura educativa dovrà ripristinare il servizio, adeguandolo alle disposizioni del presente regolamento.

Nel caso di ulteriore inadempienza il Comune può disporre la provvisoria sospensione dell'attività e nei casi più gravi la chiusura.

Art. 10 – NORMA TRANSITORIA

Le strutture già esistenti all'approvazione del presente regolamento, entro 2 anni, dovranno adeguare le strutture stesse alle norme qui riportate, o comunque

rispettarne i minimi di normativa che consentano la prosecuzione dell'attività esistente.

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione.